

## COMMISSIONE XIII

## AGRICOLTURA

56.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 21 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e rinvio):		gli oli di oliva vergini ed extravergini (Approvata, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato) (4950);	
Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della ir- rigazione, nonché per la concessione di mutui integrativi a tasso agevolato per operazioni di investimenti a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale (5950) .....	3	Toma ed altri: Norme per la istituzione del marchio di qualità e per la commercia- lizzazione dell'olio di oliva destinato alla vendita (2503) .....	5
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i> .....	3, 4, 5	Campagnoli Mario, <i>Presidente</i> .....	5, 6, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Felissari Lino Osvaldo (gruppo comunista- PDS) .....	3, 4	Bruni Francesco (gruppo DC) .....	6, 9
Goria Giovanni, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> .....	3, 4	Martino Guido (gruppo PRI) .....	6
Martino Guido (gruppo PRI) .....	4	Ricciuti Romeo, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> .....	6, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Pellizzari Gianmario (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	3	Pellizzari Gianmario (gruppo DC) .....	6, 9
<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		Zuech Giuseppe (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	6, 9
Senatori Lops ed altri: Busetti ed altri: Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata de-		<b>Votazione nominale:</b>	
		Campagnoli Mario, <i>Presidente</i> .....	20

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 15,30.**

CARMINE NARDONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

**Discussione del disegno di legge: Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonché per la concessione di mutui integrativi a tasso agevolato per operazioni di investimenti a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale (5950).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonché per la concessione di mutui integrativi a tasso agevolato per operazioni di investimenti a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale ».

L'onorevole Pellizzari ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANMARIO PELLIZZARI, *Relatore*. Signor presidente, mi richiamo interamente alle considerazioni svolte nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento. Poiché le Commissioni I e V hanno espresso parere favorevole, credo che oggi il disegno di legge possa essere approvato.

Infine preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti di natura formale.

LINO OSVALDO FELISSARI. Desidero esprimere preliminarmente le forti per-

plexità del gruppo comunista-PDS sul provvedimento all'ordine del giorno, in particolare sull'articolo 1, concernente i finanziamenti per opere irrigue di rilevanza nazionale. A noi pare che la formulazione proposta non sia chiara circa i criteri che si dovranno seguire per la determinazione di detti interventi. Si ha l'impressione che vi sia una sorta di enfasi nel riconoscere ai consorzi di bonifica la possibilità di intervenire su opere di rilevanza nazionale quando poi vi è il rischio che la norma in questione sia esclusivamente finalizzata a pagare i debiti accumulati nel corso degli anni dagli stessi consorzi.

Ritengo che tale obiezione sia supportata dal secondo comma dello stesso articolo 1 che prescrive un'assoluta discrezionalità nell'esercizio della delega.

Come dicevo, abbiamo l'impressione che si vogliano finanziare in maniera surrettizia tutti quei consorzi che negli anni scorsi hanno accumulato debiti e questo appare più evidente laddove si faccia riferimento a quella parte di legge finanziaria 1991 che prevedeva lo stanziamento di 30 miliardi per interventi a favore dei consorzi. Aggiungo che anche il titolo del disegno di legge appare ridondante, in quanto assembla interventi per settori fra loro inconciliabili. Sulla base di tali considerazioni chiedo che si proceda allo stralcio dell'articolo 1; in caso contrario il gruppo comunista-PDS chiederebbe la rimessione all'Assemblea del provvedimento.

GIOVANNI GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dopo aver ringraziato il relatore per il lavoro compiuto al fine di migliorare il testo all'esame della

Commissione, debbo manifestare la mia sorpresa per l'atteggiamento assunto dal gruppo comunista-PDS. Ricordo infatti che già nel corso di una precedente seduta avevo escluso in modo categorico che gli stanziamenti di cui all'articolo 1 fossero destinati a coprire i debiti pregressi dei consorzi di bonifica, precisando che essi erano destinati a finanziare opere ancora da realizzare.

È del tutto evidente che il Governo non può accettare alcuna proposta di stralcio sottolineando peraltro che il provvedimento all'esterno è molto atteso, in special modo dal settore cooperativo. Mi permetto perciò di invitare i colleghi del PDS a riesaminare la propria richiesta, tanto più che si tratta di un provvedimento su cui vi è il consenso generale. Dichiaro fin d'ora la disponibilità del Governo ad accettare qualsiasi ordine del giorno che escluda la destinazione dei fondi di cui all'articolo 1 al fine di ripianare i debiti contratti dai consorzi di bonifica. Solo per inciso faccio presente che questi non potrebbero trovarsi in una situazione di questo tipo perché comunque nessuno farebbe loro credito.

Infine, mi auguro che si possa trovare un punto di incontro su un provvedimento che non può presentare aspetti ambigui che penalizzerebbero ulteriormente l'intero sistema cooperativo agricolo.

**GUIDO MARTINO.** Innanzitutto dichiaro di non essere in genere favorevole a provvedimenti che accorpano, pur in un quadro generale, interventi come quelli previsti dal disegno di legge al nostro esame, interventi cioè che riguardano la possibilità di destinare somme ad opere di rilevanza nazionale.

Dinanzi a questo provvedimento, di cui riconosco l'urgenza, il ministro mi consentirà di andare con il pensiero alla diga di Stroppio la cui realizzazione non è giunta ancora a compimento anche se da essa deriverebbero benefici per tutta la pianura. Non voglio fare qui questioni di campanile, ma mi sembra che proprio nel contesto di una legge finanziaria che nega

molte possibilità di investimento il provvedimento in esame consenta di soddisfare esigenze diffuse in tutto il paese.

**PRESIDENTE.** Onorevole Felissari, mi sembra che alla luce delle considerazioni svolte dal ministro Goria lei possa rivedere la proposta di stralcio attraverso la predisposizione sia di emendamenti sia di ordini del giorno che soddisfino le preoccupazioni da lei espresse all'inizio della seduta.

**LINO OSVALDO FELISSARI.** Ho ascoltato con molta attenzione le parole del ministro che peraltro aveva già espresso in altra occasione. Mi sembra che nell'ambito del Comitato ristretto, dove il confronto è più serrato, il collega Nardone abbia avuto modo di manifestare le perplessità del nostro gruppo: riteniamo inaccettabile un testo in cui si parla di opere di rilevanza nazionale in modo generico, senza alcuna indicazione specifica dei criteri che il ministro dovrà seguire - pur con tutto il rispetto per l'attuale ministro in carica - nell'esercitare la propria delega.

**GIOVANNI GORIA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Sempre al fine di trovare una soluzione soddisfacente per tutti, desidero ricordare che in questa occasione di fatto riprendiamo una forma di sostegno per i consorzi di bonifica analoga a quella prevista dalla legge n. 752.

Fatta questa premessa, vorrei puntualizzare che l'espressione « di rilevanza nazionale » è fondamentale perché le opere di bonifica sono di competenza regionale; per esempio, questa Commissione ha approvato il rinnovo del consorzio umbro-toscano della Val di Chiana che è certamente un'opera di rilevanza nazionale. Poiché le opere sono state censite, così come sono stati censiti i consorzi, a mio giudizio vi sono i margini per trovare una soluzione al problema sollevato dall'onorevole Felissari.

**LINO OSVALDO FELISSARI.** Poiché a questo punto ritengo necessario un ap-

profondimento, propongo di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di rinviare a domani il seguito della discussione del provvedimento.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione delle proposte di legge Senatori Lops ed altri; Busseti ed altri: Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini (Approvata, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato) (4950); Toma ed altri: Norme per l'istituzione del marchio di qualità e per la commercializzazione dell'olio di oliva destinato alla vendita (2503).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Lops ed altri; Busseti ed altri: « Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini », già approvata in un testo unificato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 giugno 1990, e dei deputati Toma ed altri: « Norme per l'istituzione del marchio di qualità e per la commercializzazione dell'olio di oliva destinato alla vendita ».

Ricordo che nella precedente seduta del 9 gennaio 1992 la Commissione aveva assunto quale testo-base per la discussione quello approvato dal Comitato ristretto che è stato successivamente inviato alle Commissioni I e V per i prescritti pareri.

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 4950.

Poiché ai primi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò

direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### CAPO I.

##### ART. 1.

1. Le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva sono quelle stabilite dal regolamento CEE n. 136/66, come modificato dal regolamento CEE n. CEE 1915187, e dal regolamento CEE n. 2568/91.

*(È approvato).*

##### ART. 2.

1. Possono conseguire il riconoscimento della denominazione di origine controllata gli oli vergini ed extravergini che possiedono le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche previste dal regolamento CEE n. 1915/87 e dal regolamento CEE n. 2568/91, accertate con le metodologie previste dal citato regolamento CEE n. 2568/91.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

##### ART. 3.

1. Per denominazione di origine controllata degli oli vergini ed extravergini di oliva si intende l'indicazione geografica con cui viene individuato un territorio delimitato o delimitabile per fattori naturali o umani, usata per designare gli oli vergini ed extravergini che ne sono originari e le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dagli oliveti, dalle condizioni naturali dell'ambiente e dalla tecnica di lavorazione.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

##### ART. 3.

1. Per denominazione di origine controllata degli oli vergini ed extravergini

di oliva si intende il nome geografico che individua una zona caratterizzata da specifici fattori naturali o umani, usato per designare gli oli vergini ed extravergini che ne sono originari e le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente agli oliveti da cui origina la materia prima, ai predetti fattori naturali o umani e alla tecnica di lavorazione.

3. 1.

Il Relatore.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 4.

1. Le denominazioni di origine controllata degli oli vergini ed extravergini di oliva sono riservate agli oli che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna di esse, nei relativi disciplinari di produzione.

2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata, la delimitazione della relativa zona di produzione e di trasformazione e l'approvazione del disciplinare di produzione vengono effettuati contemporaneamente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 15.

3. Il decreto di cui al comma 2 determina la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, comma 2, sopprimere le parole di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. 1.

Il Relatore.

FRANCESCO BRUNI. La soppressione del concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato crea qualche perplessità, soprattutto perché esso potrebbe essere reintrodotta dal Senato.

GIANMARIO PELLIZZARI. È da rilevare una diversità di disciplina rispetto a quella relativa alla denominazione di origine controllata per i vini.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore 4.1. D'altro canto, il Parlamento è titolare di un potere legislativo in base al quale può introdurre innovazioni rispetto a normative e procedure precedentemente stabilite per materie analoghe.

GUIDO MARTINO. Può essere difficile ottenere il concerto del ministro dell'agricoltura e delle foreste con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: qualora non vi si giungesse, cosa accadrebbe?

GIUSEPPE ZUECH, *Relatore*. L'emendamento 4.1 propone di sopprimere il concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quindi, se lo stesso verrà approvato dalla Commissione, non vi sarà la necessità di un concerto fra ministri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 5.

1. Nei disciplinari di produzione di cui all'articolo 4 sono stabilite:

a) la denominazione di origine dell'olio;

b) la delimitazione della zona di produzione e di trasformazione delle olive;

c) le seguenti condizioni di produzione: caratteristiche naturali dell'ambiente, varietà degli olivi, pratiche d'impianto e di coltivazione, produzione massima di olive per ettaro, modalità di oleificazione;

d) la resa massima di olive e di olio;

e) le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche dell'olio prodotto nella zona di cui alla lettera b) rispondenti ai regolamenti CEE n. 1915/87 e n. 2568/91.

2. I disciplinari di produzione contengono inoltre:

a) l'indicazione degli elementi comprovanti che la produzione, la trasformazione e l'elaborazione del prodotto hanno luogo nella zona delimitata ai sensi del comma 1, lettera b), tra i quali, in particolare, le certificazioni o altra documentazione delle associazioni riconosciute dei produttori, le quali provino che le olive provengono dalla zona medesima;

b) disposizioni circa i tipi e la capacità dei recipienti e le relative caratteristiche di confezionamento per l'immissione al consumo, nonché norme per la designazione e la presentazione del prodotto, ivi comprese quelle concernenti indicazioni relative alla campagna olearia di produzione;

c) disposizioni circa le modalità di uso di indicazioni geografiche, aventi

caratteristiche di tipicità, aggiuntive alla denominazione di origine;

d) le modalità, rispondenti a quelle definite nel regolamento CEE n. 2568/91, per l'effettuazione dell'esame chimico-fisico e della prova di degustazione nella fase di imbottigliamento, che deve essere effettuata ad opera di assaggiatore iscritto nell'albo di cui all'articolo 19.

3. Nei disciplinari di produzione sono recepiti gli usi locali, leali, costanti ed utili a conferire, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative e di tipicità che hanno accreditato le denominazioni sul mercato.

(È approvato).

## ART. 6.

1. La domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata può essere presentata da una pluralità di produttori o da una o più associazioni di produttori olivicoli riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, che rappresentino almeno il 25 per cento del prodotto. Essa è presentata al competente assessorato regionale che la istruisce, previa pubblicazione sul foglio annunci legali della provincia e sul bollettino ufficiale della regione, e la trasmette al Ministero dall'agricoltura e delle foreste unitamente al proprio motivato parere. Qualora la zona interessata si estenda in più regioni limitrofe, la domanda deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e trasmesso, per conoscenza, alle regioni interessate.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) relazione illustrativa comprovante l'uso locale della denominazione di origine dell'olio oggetto della domanda, con tutti i documenti che possono confermare quanto contenuto nella relazione stessa;

b) indicazione, a mezzo di una cartina geografica in scala 1:25.000, della

zona entro la quale avviene la produzione e la trasformazione delle olive da cui si ottiene l'olio, con riferimenti circa l'ubicazione dei terreni e la loro natura geologica;

c) indicazione della produzione media annuale dell'olio avente presumibilmente titolo alla denominazione;

d) indicazione delle varietà da cui si ricavano le olive che concorrono alla preparazione del prodotto tradizionale e rispettive proporzioni;

e) indicazione delle principali caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del prodotto.

3. La domanda con la relativa documentazione è trasmessa, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Comitato nazionale di cui all'articolo 15 per il parere di cui all'articolo 4, comma 2, che deve essere espresso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa.

*(È approvato).*

#### ART. 7.

1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento di cui all'articolo 4, comma 2, le denominazioni di origine controllata non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.

2. A partire dalla data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine controllata in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.

3. Ove i decreti di riconoscimento non dispongano diversamente, il divieto di cui al comma 2 non si estende all'impiego di sottospecificazioni geografiche veritiere, come nomi di fattorie, di tenute, di comuni, di frazioni, purché graficamente riportate in dimensione dimezzata ri-

spetto ai caratteri con cui vengono trascritte le denominazioni riconosciute.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 8.

1. Gli oliveti siti nelle zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata, destinati alla produzione degli oli suddetti, devono essere iscritti in apposito albo pubblico degli oliveti, istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. L'iscrizione all'albo avviene, per il tramite del comune, su denuncia dei conduttori interessati, corredata da una dichiarazione all'ufficio regionale competente per territorio, attestante che l'oliveto da iscrivere risponde ai requisiti prescritti.

3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere presentata sei mesi prima dell'impianto degli olivi. La denuncia degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere presentata entro sei mesi dalla pubblicazione dei decreti di riconoscimento di cui all'articolo 4, comma 2.

4. Il conduttore è tenuto a denunciare, per il tramite del comune, nel termine di sessanta giorni, le variazioni di consistenza dell'oliveto iscritto all'albo, nonché tutte le modificazioni dei sistemi di coltivazione.

5. Gli incaricati della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari nonché i consorzi di cui all'articolo 20 che abbiano notizia della esistenza di variazioni o modificazioni non denunciate ne informano l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura che, compiuti gli accertamenti necessari, dispone d'ufficio le variazioni da apportare nell'albo degli oliveti.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole per il tramite del comune e sostit-*

tuire le parole all'ufficio regionale con le seguenti dell'ufficio regionale.

8. 1.

Il Relatore.

All'articolo 8, comma 4, sopprimere le parole per il tramite del comune.

8. 2.

Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dalla tenuta dell'albo pubblico degli oliveti sono a carico dei conduttori degli oliveti iscritti.

8. 3.

Il Relatore.

GIANMARIO PELLIZZARI. In relazione agli emendamenti del relatore 8.1 e 8.2, desidero notare che la soppressione del riferimento al comune non produce alcuna agevolazione per il produttore, che dovrà recarsi presso le camere di commercio, anziché presso il comune. Sarebbe invece molto più comodo per il produttore recarsi negli uffici del comune, soprattutto nei casi in cui le camere di commercio non siano vicine alle zone di produzione.

GIUSEPPE ZUECH, *Relatore*. Gli emendamenti 8.1 e 8.2 tendono ad eliminare inutili passaggi burocratici. Gli uffici di molti comuni sono intasati da pratiche di vario genere e quindi ritengo che, con la soppressione del riferimento al comune, si agevolino i produttori, stanchi delle lungaggini burocratiche.

FRANCESCO BRUNI. Sono favorevole agli emendamenti del relatore in discussione, i quali a mio avviso evitano procedure defatiganti per gli uffici comunali, che dovrebbero prendere in considerazione la documentazione, apporvi un tim-

bro e trasmetterla alle camere di commercio. Molto più semplice, invece, appare una procedura che consente ai produttori di trasmettere la documentazione direttamente alle camere di commercio, eventualmente avvalendosi del servizio postale.

GIANMARIO PELLIZZARI. Naturalmente, è comunque da evitare un doppio passaggio, per gli uffici comunali e per quelli delle camere di commercio: va notato, però, che attualmente il produttore dei vini DOC si reca, per l'iscrizione nell'apposito albo, soltanto negli uffici del comune.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole agli emendamenti del relatore 8.1, 8.2 e 8.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 9.

1. Il conduttore di oliveto a coltura specializzata o promiscua, iscritto all'albo di cui all'articolo 8, deve annualmente dichiarare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite del comune, la quantità di olive prodotte.

È stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole per il tramite del comune.*

9. 1.

Il Relatore.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9.1, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 9 con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 10.

1. Il conduttore di un oliveto a coltura specializzata o promiscua iscritto all'albo di cui all'articolo 8, che vende le olive provenienti dagli oliveti iscritti all'albo medesimo, è tenuto a dichiarare alla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per il tramite del comune, entro due giorni dalla vendita delle olive:

- a) la quantità di olive prodotte;
- b) la quantità di olive vendute;
- c) il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente.

2. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite del comune, rilascia al conduttore ricevuta di quanto dichiarato ai sensi del comma 1.

3. L'olio ottenuto dalle olive vendute ai sensi del presente articolo, prodotto al di fuori delle olive all'articolo 5, non può

essere commercializzato con la relativa denominazione di origine.

È stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 10, comma 1 e 2 sopprimere le parole per il tramite del comune.*

10. 1.

Il Relatore.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10.1, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 11.

1. Il produttore che vende olio a denominazione di origine controllata è tenuto a dichiarare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite del comune, entro due giorni dalla vendita:

- a) la quantità di olio a denominazione di origine controllata prodotta;
- b) la quantità di olio a denominazione di origine controllata venduta;
- c) il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente.

2. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite del comune, rilascia ricevuta di quanto dichiarato ai sensi del comma 1.

È stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 11, comma 1 e 2 sopprimere le parole per il tramite del comune.*

11. 1.

Il Relatore.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11.1, accettato dal Governo. *(È approvato)*.

Pongo in votazione l'articolo 11 con la modifica testé apportata. *(È approvato)*.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

1. I produttori e i commercianti di olio a denominazione di origine controllata devono tenere un registro di magazzino di carico e scarico in cui, nella parte del carico, sono registrate le partite da essi prodotte o acquistate, allegando le ricevute delle dichiarazioni relative alla produzione o le fatture e, nella parte dello scarico, le partite vendute con gli estremi delle fatture emesse.

2. I venditori al consumo che non confezionino gli oli di cui al comma 1 non sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico; essi devono conservare per tre anni le fatture di acquisto dell'olio commercializzato.

*(È approvato)*.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con

decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro delle finanze, sentito il parere del Consiglio di Stato, sono emanate le norme regolamentari di attuazione degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

ART. 13.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono emanate le norme di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

13. 1.

Il Relatore.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole all'emendamento 13.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 13.1, accettato dal Governo. *(È approvato)*.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

1. L'olio a denominazione di origine controllata può essere commercializzato in recipienti di capacità non superiore a 10 litri.

2. Sulle bottiglie e sugli altri recipienti contenenti oli posti in commercio con

denominazione di origine controllata, o sulle etichette apposte sui medesimi, devono risultare a caratteri chiari e indelebili le seguenti indicazioni:

a) la denominazione di origine sotto la quale l'olio è posto in vendita seguita, immediatamente al di sotto, dalla dicitura « denominazione di origine controllata »;

b) nome e cognome o ragione sociale e sede dello stabilimento dal produttore o, nel caso che l'imbottigliamento non sia effettuato da questi, dell'imbottigliatore;

c) la quantità di prodotto effettivamente contenuta nel recipiente, espressa in conformità alle norme metrologiche vigenti;

d) la dicitura « olio imbottigliato dal produttore all'origine » o « olio imbottigliato nella zona di produzione » ovvero altre indicazioni equipollenti a seconda che l'imbottigliamento del prodotto si effettuato, all'interno della zona di produzione, dal produttore o da terzi.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 14, comma 2, sostituire le parole devono risultare con le parole sono riportate.

14. 1.

Il Relatore.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 14.1, accettato dal Governo. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 con la modifica testé apportata. (È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## CAPO II.

### ART. 15.

1. È istituito il Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato.

3. Il Comitato, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è composto da:

a) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;

d) un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

e) un membro scelto in una terna designata dall'Accademia dell'olivo;

f) un esperto particolarmente competente in materia di olivicoltura;

g) tre membri, esperti nel settore, designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

h) un rappresentante per ciascuna delle unioni nazionali di produttori olivicoli riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674;

i) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

l) due membri in rappresentanza degli oleifici sociali e delle cooperative agricole produttrici;

m) un assaggiatore scelto fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 19;

n) un membro scelto in un terna designata dalle associazioni nazionali degli industriali oleari;

o) un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti oleari;

p) un membro scelto in una terna designata dalle associazioni nazionali dei consumatori;

q) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

r) un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la elaiotecnica.

4. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato e per il suo funzionamento si avvale delle strutture ministeriali individuate dal decreto di cui al comma 2.

5. La carica di membro del Comitato dura cinque anni e non è immediatamente rinnovabile.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 15, comma 2, sopprimere le parole di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

15. 1.

Il Relatore.

*All'articolo 15, comma 3 sopprimere le parole emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

15. 2.

Il Relatore.

*All'articolo 15 invertire le lettere a) e b).*

15. 3.

Il Relatore.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole su tali emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 15.1, accettato dal Governo. *(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 15.2, accettato dal Governo. *(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 15.3, accettato dal Governo. *(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 15 con le modifiche testé apportate. *(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 16.

1. Il Comitato nazionale di cui all'articolo 15:

a) esprime il proprio parere sui disciplinari di produzione degli oli a denominazione di origine controllata di cui all'articolo 4;

b) formula proposte e promuove iniziative in materia di studi e propaganda per il miglioramento della produzione e per la tutela e diffusione dei prodotti di cui alla presente legge;

c) svolge tutti gli altri incarichi che dalle competenti autorità vengano ad esso affidati in relazione alla sue attività istituzionali per l'attuazione della presente legge.

È stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 16, comma 1, lettera c) sopprimere le parole per l'attuazione della presente legge.*

16. 1.

Il Relatore.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 16.1, accettato dal Governo. *(È approvato)*.

Pongo in votazione l'articolo 16 con la modifica testé apportata. *(È approvato)*.

Poiché ai successivi cinque articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 17.

1. Le deliberazioni del Comitato nazionale di cui all'articolo 15 sono trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del commercio con l'estero. *(È approvato)*.

#### ART. 18.

1. Al fine di certificare la qualità dell'olio e di effettuare i *test* di assaggio ai sensi del regolamento CEE 2568/91, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un albo nazionale degli assaggiatori.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina i requisiti per la iscrizione al predetto albo e le relative modalità di gestione. *(È approvato)*.

### CAPO III

#### ART. 19.

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge è attri-

buita al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che può esercitarla tramite soggetti pubblici, individuati con proprio decreto, che presentino sufficienti garanzie di obiettività e imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore sottoposto alla vigilanza.

*(È approvato)*.

#### ART. 20.

1. Al fine di disciplinare l'uso delle denominazioni d'origine sono costituiti e riconosciuti per ciascuna di esse consorzi, cui aderiscono i produttori di olio, con i seguenti requisiti:

a) associno un numero di produttori, singoli o associati, anche tramite le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, che rappresentino almeno il 30 per cento del prodotto, calcolato, nel primo anno di applicazione, sulla media della produzione dei tre anni precedenti il riconoscimento;

b) abbia uno statuto che consenta l'ammissione di qualsiasi produttore interessato;

c) garantisca la disponibilità di mezzi adeguati per lo svolgimento dai propri compiti.

2. Gli statuti dei consorzi e le successive modificazioni sono approvati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Ciascun produttore che utilizzi una denominazione di origine deve indicare la denominazione sociale del consorzio cui aderisce.

4. L'organismo di vigilanza di cui all'articolo 19 svolge la sua attività nei confronti del consorzio e dei soggetti ad esso aderenti secondo le modalità previste dal decreto di cui al medesimo articolo.

5. I consorzi possono costituirsi parte civile nei procedimenti penali promossi per eventuali reati connessi all'oggetto della presente legge.

*(È approvato)*.

## ART. 21.

1. La domanda per ottenere il riconoscimento del consorzio è avanzata dal legale rappresentante del consorzio alla regione competente, che la istruisce e la inoltra al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In caso di consorzio interregionale, la domanda è presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e trasmessa, per conoscenza, alle regioni interessate.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) elenco dei soci e certificati delle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a);

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

c) relazione sui mezzi di cui il consorzio dispone per l'espletamento dei propri compiti;

d) parere scritto formulato dal competente assessorato regionale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 22.

1. I consigli di amministrazione dei consorzi di cui all'articolo 20 possono essere sciolti, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarli, o quando l'insufficienza dell'azione dei consorzi stessi od altre circostanze determinino il loro irregolare funzionamento.

2. Con il decreto di cui al comma 1 la gestione straordinaria del consorzio è affidata ad un commissario governativo,

il quale provvede, entro tre mesi, a convocare l'assemblea dei consorzi per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 22, comma 1, soprimere le parole emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

22. 1.

Il Relatore.

All'articolo 22, comma 2, sostituire la parola consorzi con la seguente consorziati.

22. 2.

Il Relatore.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole su tali emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 22.1, accettato dal Governo. (È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 22.2, accettato dal Governo. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22 con le modifiche testé apportate. (È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## CAPO IV

## ART. 23.

1. Chiunque produce, vende o comunque pone in commercio prodotti di cui

alla presente legge, è tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli agenti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agro-alimentari.

2. I campioni di cui al comma 1 sono prelevati dagli agenti incaricati in numero di almeno cinque per ogni controllo, di cui due sono consegnati al produttore o commerciante.

3. Per quanto concerne il prelevamento dei campioni, l'esecuzione delle analisi ed ogni altra attività necessaria per l'esercizio della vigilanza per l'esecuzione della presente legge, si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme di cui al regolamento CEE 2568/91.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 24.

1. Salvo che non ricorrano gli estremi di cui all'articolo 515 del codice penale, chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine controllata oli che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, è punito con la pena pecuniaria di lire 2.000.000 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.

2. Qualora si tratti di infrazioni relative alla disposizioni sull'etichettatura, la pena pecuniaria è ridotta a un quarto.

È stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 24, commi 1 e 2, sostituire le parole pena pecuniaria con le seguenti sanzione amministrativa.*

24. 1.

Il Relatore.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 24.1, accettato dal Governo. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24 con la modifica testé apportata. (È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 25.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 24 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo oli a denominazione di origine controllata in confezioni originali, salvo che la confezione originale presenti segni di alterazione. (È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 26.

1. Chiunque usa la denominazione di origine controllata per gli oli che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, premettendo le parole « tipo », « gusto », « uso », « sistema » e simili ovvero impiega maggiorativi, diminutivi o altre deformazioni della denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è punito con la pena pecuniaria di lira 50.000 per ogni litro o frazione di litro di prodotto.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche quando le parole o le denominazioni alterate di cui al medesimo comma 1 sono poste sugli involucri,

sugli imballaggi, sulle carta di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari.

È stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 26, comma 1, sostituire le parole pena pecuniaria con le seguenti sanzione amministrativa.*

26. 1.

Il Relatore.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 26.1, accettato dal Governo. *(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 26 con la modifica testé apportata. *(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 27.

1. Chiunque adotta la denominazione di origine controllata come « ragione sociale » o come « ditta » è punito con la pena pecuniaria di lire 1.000.000.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della denominazione di origine controllata di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Per le ditte già esistenti alla data di pubblicazione della presente legge è data facoltà al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 15, di consentire il proseguimento dell'utilizzazione della vecchia denominazione o ragione sociale in etichetta preventivamente approvata.

È stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 27, comma 1, sostituire le parole pena pecuniaria con le seguenti sanzione amministrativa.*

27. 1.

Il Relatore.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 27.1, accettato dal Governo. *(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 27 con la modifica testé apportata. *(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 28.

1. Chiunque omette di presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 8 è punito con la pena pecuniaria di lire 500.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro cui la omessa dichiarazione si riferisce.

È stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 28, comma 1, sostituire le parole pena pecuniaria con le seguenti sanzione amministrativa.*

28. 1.

Il Relatore.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 28.1, accettato dal Governo. *(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 28 con la modifica testé apportata.  
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 29.

1. Chiunque, essendo tenuto alla dichiarazione prevista dall'articolo 9, dichiara un quantitativo di olive maggiore di quello effettivamente prodotto, è punito con la pena pecuniaria di lire 300.000 per ogni quintale o frazione di quintale dichiarato in eccedenza.

2. Se la falsa dichiarazione è relativa ai dati di cui agli articoli 10 e 11, la pena pecuniaria è di lire un milione.

È stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 29, commi 1 e 2, sostituire le parole pena pecuniaria con le seguenti sanzione amministrativa.*

29. 1.

Il Relatore.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 29.1, accettato dal Governo.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29 con la modifica testé apportata.  
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 30.

1. Chiunque scrive o fa scrivere falsa indicazione nei registri prescritti dall'articolo 12 è punito con la pena pecuniaria di lire 500.000.

È stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 30, comma 1, sostituire le parole pena pecuniaria con le seguenti sanzione amministrativa.*

30. 1.

Il Relatore.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 30.1, accettato dal Governo.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 30 con la modifica testé apportata.  
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 31.

1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 14 è punito con la pena pecuniaria da lire 250.000 a lire un milione.

È stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 31, comma 1, sostituire le parole pena pecuniaria con le seguenti sanzione amministrativa.*

31. 1.

Il Relatore.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 31.1, accettato dal Governo.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 31 con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 32.

1. Chiunque impedisce l'espletamento dalle verifiche previste dalla presente legge o, essendovi tenuto, si rifiuta di rilasciare le dichiarazioni prescritte o rilascia dichiarazioni inesatte è punito con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.

*(È approvato).*

#### ART. 33.

1. La condanna per alcuno dagli illeciti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano e su una pubblicazione periodica a carattere tecnico fra i più diffusi nella regione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'ultimo articolo:

#### ART. 34.

1. Trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione del disciplinare di produzione di ciascun olio, è vietato impiegare nel commercio nella propaganda e nella pubblicità dell'olio stesso, per la denominazione di un olio e del rispettivo territorio, qualifiche o termini come « disciplinato » o « regolamentato » o « controllato » o « garantito » o « delimitato » e simili se non per il prodotto cui dette qualifiche spettino in base alla presente legge e ai relativi disciplinari di produzione di cui all'articolo 4.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 punita con la pena

pecuniaria da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni quintale o frazione di quintale del prodotto detenuto o venduto.

È stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 34, comma 2, sostituire le parole pena pecuniaria con le seguenti sanzione amministrativa.*

34. 1.

Il Relatore.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 34.1, accettato dal Governo. *(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 34 con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

La proposta di legge sarà immediatamente votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Lops ed altri; Busseti ed altri: « Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini » *(Approvata, in un*

---

 X LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1992
 

---

testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato) (4950):

Presenti .....	26
Votanti .....	25
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	13
Hanno votato sì .....	25
Hanno votato no .....	0

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 2503.

Hanno votato sì:

· Biasci, Binelli, Bruni Francesco, Cafarelli, Campagnoli, Civita, D'Alia, Diglio, Felissari, Grilli, Lobianco, Martino, Mon-

tecchi, Nardone, Pellizzari, Poli, Rabino, Ricci, Rosini, Stefanini, Toma, Torchio, Urso, Zambon e Zuech.

Si è astenuto:

Tamino.

**La seduta termina alle 17,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 24 febbraio 1992.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO